

STATUTO

SEMENTI SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GAGLIANO DEL CAPO LE VIA LIBIA
13A

Numero REA: LE - 368099

Codice fiscale: 05454040758

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-01-2026 - Statuto completo	2
--	---

	-Romano Marco Antonio, Presidente;	
	-Piccolo Valentina, Vice Presidente;	
	-Esposito Enzo, Consigliere;	
	i quali accettano la nomina e dichiarano di non trovarsi in alcuna delle condizioni di	
	ineleggibilità previste dalla legge e dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio	
	di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione	
	Europea.	
	In presenza dei presupposti di legge previsti dall'Art. 2477 cod.civ., la società	
	nomina l'organo di controllo.	
	Attualmente non ricorrendo i presupposti di legge, l'organo di controllo non viene	
	nominato.	
	IX -L'assemblea dei soci, autorizza espressamente l'Organo Amministrativo, a	
	compiere quanto necessario per la legale esistenza della Società Cooperativa, ed	
	apportare al presente atto tutte le modifiche, aggiunte, varianti ed integrazioni	
	richieste e suggerite dalle competenti Autorità al presente atto, ratificando sin da ora	
	il suo operato senza bisogno di ulteriore atto di conferma.	
	X -Tutte le spese del presente atto, annesse e conseguenziali, presunte in Euro	
	millecinquecento (Euro 1.500,00) restano a totale carico della Società Cooperativa.	
	XI -L'oggetto, l'amministrazione e l'organizzazione della società nonché i requisiti	
	per l'ammissione ovvero le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei	
	soci sono quelli fissati nello "Statuto Sociale" che qui di seguito si trascrive.	
	STATUTO SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE A	
	MUTUALITA' PREVALENTE	
	TITOLO I° DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1-E' costituita, ai sensi del d. lgs 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche, la	

	Società Cooperativa che assume la qualifica di Impresa Sociale denominata	
	"SEMENTI SOCIETA'COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE" con sede nel	
	Comune di Gagliano del Capo.	
	La società cooperativa, quale impresa sociale ai sensi del d.lgs 112/2017, è retta dalle	
	norme del codice civile sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.	
	Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti posti dall'articolo 2519 del	
	codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero dei soci cooperatori	
	o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio	
	convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per	
	azioni, in quanto compatibile.	
	La Società Cooperativa, quale Impresa Sociale, sarà iscritta a cura degli	
	amministratori nell'apposito albo previsto dall'Art. 2512 del Codice Civile e nel	
	Registro delle Imprese competente e, nel registro unico del terzo settore.	
	Art. 2-La Società Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070.	
	ATTIVITA' MUTUALISTICA - OGGETTO	
	Art. 3-La società cooperativa, quale impresa sociale, non ha scopo lucro, ma agisce	
	per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione	
	responsabili trasparenti, favorendo il più ampio coinvolgimento dei destinatari, degli	
	utenti e di altri soggetti interessati alle attività sociali della cooperativa.	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del d.lgs 112/2017, l'impresa sociale destina	
	eventuali utili ed avanzi di gestione, allo svolgimento dell'attività statutaria o ad	
	incremento del patrimonio. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati,	
	lavoratori e collaboratori. La Società Cooperativa, quale Impresa Sociale, è retta e	
	regolata dai principi della mutualità, essa è priva della finalità di lucro. Nell'esercizio	

	della sua attività agisce nel rispetto di tutte le disposizioni legislative vigenti e future	
	in materia di cooperazione. La società cooperativa, ai sensi dell'articolo 2521 codice	
	civile, può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	Art. 4-La società, senza finalità speculative si propone i seguenti scopi:	
	-ottenere, tramite la gestione in forma associativa, il miglioramento economico e	
	sociale dei singoli soci compatibilmente con le finalità proprie dell'impresa sociale	
	di cui al citato decreto legislativo 112/2017.	
	Conseguentemente la tutela dei soci viene esercitata dalla Cooperativa, nell'ambito	
	delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.	
	La Cooperativa deve essere retta e disciplinata da principi della mutualità senza fini	
	di speculazione privata.	
	La Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2 del d. lgs 112/2017, svolge in via	
	principale le attività:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8	
	novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e	
	prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 ,e successive modificazioni, e di	
	cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei	
	ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno	
	2001, e successive modificazioni;	
	c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo	
	2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle	
	condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,	

	con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei
	rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
	e) formazione universitaria e post-universitaria;
	f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
	g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e
	della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente
	articolo;
	h) organizzazione e gestione di attività turistiche d'interesse sociale, culturale o
	religioso;
	i) la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
	scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al
	contrasto della povertà educativa;
	j) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e
	successive modificazioni;
	k) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di
	rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte
	nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come
	un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica
	svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un
	accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato,
	e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del
	produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel
	rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai
	lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali,

	nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;	
	l) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei	
	lavoratori e delle persone di cui al comma 4;	
	m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	n) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge agosto 2015, n. 141, e	
	successive modificazioni;	
	o) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	
	p) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità	
	organizzata.	
	Nell'esercitare le attività di cui ai precedenti punti a),b),c), d), e), f), g), h), i), j), k),	
	l), m), n), o) e p) la cooperativa quale impresa sociale potrà altresì esercitare le	
	seguenti attività di dettaglio di quelle principali sopra elencate:	
	-organizzare, promuovere e gestire spettacoli teatrali e laboratori teatrali, di	
	espressione corporea, musicale e artistica; promuovere attività educative, culturali e	
	formative basate sul linguaggio teatrale, volte a favorire lo sviluppo delle capacità	
	relazionali, emotive e comunicative dei partecipanti;	
	-realizzare percorsi di teatroterapia, arteterapia e teatro sociale come strumenti di	
	benessere psicofisico, crescita personale e riabilitazione; organizzare work shop,	
	campus residenze artistiche, spettacoli, rassegne, festival, eventi culturali e progetti	
	di animazione territoriale con finalità sociali, educative e di promozione della cultura	
	dell'inclusione;	
	-servizi sia per conto proprio che per conto di terzi, di produzione, di consulenza, di	
	didattica, di formazione professionale, di organizzazione, di realizzazione, di	
	allestimento, di promozione e di rappresentazione nel settore degli spettacoli	
	musicali, teatrali, radiotelevisivi, cinematografici, discografici, di attività ricreative,	

sportive, di mostre, convegni, fiere, manifestazioni artistiche, culturali e sociali in	
genere a favore di aziende o privati, enti pubblici e associazioni.	
-servizi tecnici e di installazione di impianti elettrici, audiovideo, luci, fonici, di	
palchi e stands per manifestazioni, nonché di ogni altra struttura sia fissa che mobile.	
-attivare progetti di reinserimento sociale e lavorativo per persone in condizioni di	
fragilità, mediante attività artistiche, laboratoriali e formative; collaborare con enti	
pubblici, scuole, università, ASL, centri diurni, case circondariali, strutture sanitarie	
e socio-assistenziali, enti del terzo settore e soggetti privati per la realizzazione di	
progetti educativi, terapeutici e culturali; gestire centri culturali, teatri, spazi sociali e	
luoghi di aggregazione per la realizzazione delle attività sociali e artistiche della	
cooperativa;	
-svolgere attività di formazione e aggiornamento professionale nel campo delle arti	
performative, dell'educazione, della mediazione culturale e della gestione dei servizi	
sociali e culturali; pet therapy;	
-partecipare a bandi, progetti di finanziamento pubblici o privati, nazionali e	
internazionali, coerenti con le finalità sociali della cooperativa.	
La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività annessa e connessa allo scopo	
sociale, usufruendo anche di finanziamenti a tasso agevolato, di contributi in conto	
capitale, di ogni altra sovvenzione prevista dalle leggi comunitarie, statali e regionali	
vigenti ed a venire.	
La società potrà, inoltre, compiere per il conseguimento dello scopo sociale, tutte le	
operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie	
e strettamente connesse al conseguimento dell'oggetto sociale; potrà, pertanto,	
assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società,	
imprese, enti istituti, associazioni ed organismi anche consortili in qualsiasi forma	

	costituiti, sia in Italia, nella Comunità Economica Europea ed all’Estero, aventi	
	anche scopi affini od analoghi o comunque connessi al proprio, sia direttamente che	
	indirettamente, e potrà nei limiti consentiti dalla legge, prestare fidejussioni ed	
	avalli, concedere mutui con o senza garanzie reali, concedere garanzie anche reali,	
	anche a favore di banche ed istituti di credito, sempre che tali attività od operazioni	
	siano svolte in via strumentale e non assumano il carattere della prevalenza e siano	
	funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo della cooperativa; le	
	operazioni finanziarie, compresa l’assunzione di partecipazioni, non dovranno	
	comunque essere svolte nei confronti del pubblico.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.	
	Nel rispetto dei limiti di cui all'Art. 2, comma 3, d. lgs 112/2017 la cooperativa,	
	quale impresa sociale, potrà altresì svolgere le seguenti attività svolte in via non	
	principale, nel rispetto dei limiti di legge e, in particolare, di quelli fissati dall'Art. 2	
	comma 3 del d. lgs 112/2017 per il quale "si intende svolta in via principale l'attività	
	per la quale relativi ricavi siano superiori al 70% (settanta per cento) dei ricavi	
	complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del	
	Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali"	
	a) Campo dell'informatica e comunicazione:	
	-la consulenza in materia informatica ed hardware in genere, la produzione di	
	software in genere, come a titolo non esaustivo la progettazione della struttura e	
	contenuti e/o necessari per la compilazione creazione dei codici informatici ed	
	implementazione ed aggiornamenti di: software di sistema, applicazione e	
	aggiornamenti di software, database, pagine web, gestione di portali web e siti web	
	che utilizzano motori di ricerca;	
	- pubbliche relazioni e comunicazione, ideazioni di campagne pubblicitarie,	

	conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari: attività per conto	
	terzi volte a migliorare l'immagine pubblica di una organizzazione o di una impresa	
	impresa; servizi di digitalizzazione di opere antiche con finalità conservativa.	
	c) Campo delle risorse umane:	
	-attività di consulenza e servizi di collocamento, nello specifico redazione del	
	curriculum vitae, preparazione ai colloqui di lavoro e ricerca attiva di opportunità	
	lavorative.	
	Art. 5-L'Assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 2521 codice civile, con apposito	
	Regolamento potrà prevedere i criteri e stabilire le regole inerenti allo svolgimento	
	dell'attività mutualistica.	
	AMMISSIONE SOCI - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	Art. 6-Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge. Possono essere soci della cooperativa coloro che, non avendo interesse in	
	contrasto con quelli della cooperativa e possedendo tutti i requisiti previsti dalle	
	leggi vigenti e dal presente statuto, intendono perseguire gli scopi della cooperativa	
	partecipando alle attività sociali.	
	I soci sono obbligati:	
	a) ad osservare lealmente le norme dello Statuto e regolamenti e le deliberazioni	
	assunte dagli Organi in conformità ai medesimi ed alla legge;	
	b) a versare l'importo della quota di partecipazione sottoscritta e l'eventuale	
	sovrapprezzo.	
	Art. 7-L'esercizio in proprio, da parte del socio, di imprese e/o di attività identiche,	
	affini o complementari a quelle esercitate individuale dalla Società Cooperativa, sia	
	in forma che in forma associata, è incompatibile con la sussistenza del rapporto	
	sociale salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci per casi specifici.	

	Art. 8-L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo	
	amministrativo su domanda dell'interessato.	
	La domanda di ammissione dovrà specificare:	
	-il cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;	
	-il possesso dei requisiti richiesti dalle leggi vigenti statuto sociale;	
	-di non avere interessi contrastanti o concorrenti con la Società Cooperativa;	
	-l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere e versare;	
	-l'obbligo di osservare rigorosamente le norme del presente Statuto, dei	
	Regolamenti e le deliberazioni sociali, nonché, a partecipare, all'attività dell'impresa	
	sociale a delle necessità della stessa.	
	La data e l'ordine di elencazione nella deliberazione dell'organo amministrativo di	
	accettazione della domanda di ammissione a socio della cooperativa determina il	
	numero d'ordine dell'iscrizione al libro dei soci.	
	L'ordine di iscrizione al libro dei soci fondatori sarà determinato mediante sorteggio	
	nel corso di apposita assemblea ordinaria dei soci.	
	Art. 9-Alla domanda di ammissione deve essere allegato il versamento delle	
	seguenti somme:	
	a) l'importo della quota di partecipazione che si intende sottoscrivere.	
	b) il sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio	
	su proposta dell'organo Amministrativo.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a	
	cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.	
	L'Organo Amministrativo deve entro sessanta (60) giorni motivare la delibera di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta non sia accolta dall'Organo	

	Amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	Art. 10-La qualità di socio si perde per recesso, decadenza esclusione, per causa di	
	morte o scioglimento della persona giuridica socia.	
	Art. 11-I soci, possono recedere società nei casi previsti dalla legge dalla legge,	
	nonchè ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o in caso di inabilitazione al	
	lavoro o di trasferimento.	
	Spetta all' organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della	
	legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla	
	ricezione della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione	
	può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha	
	effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga	
	perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura ovvero dalla chiusura	
	dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	Art. 12-La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti del	
	socio che verrà a trovarsi in contrasto con una delle condizioni previste dallo statuto	
	sociale o che non si troverà più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	

	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto	
	dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.	
	Art. 13-L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del	
	socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal	
	contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico;	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali	
	sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo.	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto	
	sociale.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione dei rapporti	
	mutualistici. Contro l'esclusione il socio può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione	
	della sua prossima successiva convocazione. Contro la decisione dell'assemblea il	
	socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60	
	giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio dall'annotazione nel libro dei	
	soci. In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo	
	l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	Art. 14-Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere	
	comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o	
	mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate	

	dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.	
	Art. 15-I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del	
	capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo	
	pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e	
	gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 19 del presente statuto e	
	decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla	
	concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo	
	scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.	
	In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi	
	sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni	
	dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi	
	interessi legali.	
	Art. 16-In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui	
	effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel	
	precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione	
	del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di	
	subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi	
	debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera	
	sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.	
	Art. 17-I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno	
	richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei	

	centottanta giorni indicati in precedenza.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di	
	liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione	
	sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione nomina di un	
	unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle	
	comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei	
	conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di	
	insolvenza dell società.	
	TRATTAMENTO DEI SOCI	
	Art. 18-Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato	
	tra i soci il principio della parità di trattamento.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 19-Il patrimonio	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote il	
	cui valore nominale non può essere inferiore ad euro 25,00 (euro venticinque),	
	nessun socio potrà avere una quota superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva ordinaria formata con i residui annuali cui all'Art. 21;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non	
	rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori	
	defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	

	potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a	
	copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e	
	conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.	
	Art. 20-Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo ai sensi	
	dell'Art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.	
	Art. 21-Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del	
	bilancio sociale a norma di legge evidenziando, in conformità con il carattere	
	cooperativo della Società, ai sensi degli articoli 2545 e 2513 del codice civile, i	
	parametri contabili e le condizioni di prevalenza stabilite dalla legge.	
	Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d. lgs 112/2017, è vietata la distribuzione,	
	anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a	
	fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri	
	componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi	
	di scioglimento individuale del rapporto.	
	Ai sensi dell'Art. 3, comma 2 bis, d. lgs 112/2017 non si considera distribuzione,	
	neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, la ripartizione ai soci di ristorni	
	correlati ad attività di interesse generale di cui all'Art. 2 del predetto decreto,	
	effettuata ai sensi dell'Art. 2545 sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e	
	limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di	
	società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di	

	ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli	
	scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica.	
	Pertanto, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori,	
	l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da	
	apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici	
	sarà calcolata con riferimento a:	
	-la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;	
	-la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;	
	-la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.	
	Il residuo attivo del bilancio, cioè quanto rimane dopo fatto le deduzioni di qualsiasi	
	spesa ed impegno, sarà devoluto come segue:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva legale ordinaria, mai divisibile tra i soci	
	sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo	
	scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'Art. 12 della legge 16 dicembre	
	1977, n. 904;	
	b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle	
	leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza,	
	assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992,	
	numero 59 e successive modifiche ed integrazioni;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea che approva il bilancio e nei limiti di quanto appresso specificato e di	
	quelli stabiliti dalla legge.	

	L'assemblea comunque, ai sensi dell'articolo 2514, codice civile:	
	a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Art.11	
	della legge 31 gennaio 1992 numero 59 e successive modifiche ed integrazioni.	
	La cooperativa, quale impresa sociale, deve depositare presso il registro delle	
	imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee	
	guida adottate dalle competenti autorità ai sensi di legge e dovrà tener conto,	
	dell'attività tra gli altri elementi, della natura esercitata e delle dimensioni	
	dell'impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività	
	svolte.	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 22-Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio sindacale o sindaco unico, nei casi in cui la legge lo preveda	
	obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non	
	obbligatorietà.	

	Ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs 112/2017 coloro che assumono le cariche sociali	
	dovranno possedere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed	
	indipendenza:	
	(a) onorabilità: mancata condanna penale con sentenza passata giudicato;	
	(b) professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale	
	e/o negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in generale;	
	(c) indipendenza: inesistenza di rapporti di natura patrimoniale con la società tali da	
	compromettere l'indipendenza.	
	Art. 23-Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore	
	né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato	
	non può rappresentare più di tre soci.	
	Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'entità della quota di partecipazione	
	sottoscritta ed effettivamente versata.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo (nella sede altrove ma sempre in Italia), la data della	
	prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro	
	(24) ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con	
	avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale	
	almeno dieci (10) giorni prima dell'adunanza.	
	La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri	
	mezzi (telefax, e - mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa	

	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di	
	voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci	
	effettivi.	
	L'Organo Amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria	
	stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.	
	Art. 24-L'assemblea	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio	
	preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori e la	
	retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'	
	organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua	
	competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta	
	l'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia,	
	qualora a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della società essa potrà essere convocata entro	
	centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo Amministrativo lo creda	
	necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da	
	trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	

	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data	
	della richiesta	
	L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modificazioni dell'atto	
	costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri	
	dei liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli	
	amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci	
	giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.	
	Art. 25-L' assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili,	
	spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche	
	dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei	
	liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società	
	aventi diritto al voto.	
	Art. 26-Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano	
	o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.	
	Art. 27-L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa, o dal	
	Presidente del Consiglio d' Amministrazione.	
	L'assemblea nomina un segretario e quando occorreranno due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'	
	assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.	
	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	Art. 28-La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto	
	da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della	

	nomina.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le	
	persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi	
	stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili nei limiti di legge.	
	Art. 29-Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non	
	provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un	
	segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale,	
	purchè in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente	
	lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi	
	membri. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno	
	cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in	
	caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire	
	almeno due giorni prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione,	
	anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli	
	amministratori e tutti i sindaci effettivi.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della	
	maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in	

	mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente	
	e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive	
	dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari	
	in quanto compatibili. Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono	
	svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè:	
	-sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della	
	riunione oggetto di verbalizzazione;	
	-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il	
	segretario.	
	Art. 30-Per la sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione nel	
	corso dell'esercizio vale il disposto dell'Art. 2386 c.c.	
	Art. 31- Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione per la gestione della cooperativa, compresa la facoltà	
	di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, stabilirne retribuzione e le	
	eventuali cauzioni, e di revocarli.	
	Il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 1 del lgs 112/2017 dovrà	

	adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti.	
	Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri,	
	possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il	
	compimento di determinati atti o categorie di atti.	
	Art. 32-Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'Art. 2381 c.c., può	
	delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi	
	componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto	
	da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione	
	dei soci.	
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio amministrazione e al collegio sindacale,	
	almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile	
	evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo	
	di cinque membri.	
	I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti	
	dal consiglio di amministrazione.	
	Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se	
	nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo	
	valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono	
	prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.	
	Art. 33-La firma e la rappresentanza della cooperativa spettano al presidente del	
	consiglio di amministrazione.	

	Art. 34-Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni	
	dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori.	
	L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme	
	reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla	
	cessazione del mandato.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 35-L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'Art. 2545	
	duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori i quali procederanno	
	ai sensi di legge, nel rispetto anche dell'articolo 2514 lettera c) del codice civile.	
	ART .36-Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del	
	decreto legislativo numero 112/2017 sull'Impresa Sociale, del decreto legislativo	
	numero 117/2017 recante il codice del Terzo Settore, delle norme del vigente codice	
	civile, delle leggi speciali sulla Cooperazione, il tutto secondo le regole e i principi	
	fissati da dette normative.	
	Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai	
	comparenti che approvandolo e confermandolo lo sottoscrivono con me Notaio, alle	
	ore venti e trenta minuti (h. 20,30).	
	Consta di sei fogli dattiloscritti con strumento elettronico da persona di mia fiducia e	
	completato a mano da me Notaio per intere pagine ventisette e fin qui della	
	ventottesima.	
	Firmato: Giulia Botrugno, Rocco Durante, Enzo Esposito, Daniele Indino,Davide	
	Licchelli, Gloria Parisi, Valentina Piccolo, Romano Ilaria, Marco Antonio Romano,	
	Andreina De Nunzio Notaio, L.S.	

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo,
ai sensi del D. Lgs. 82/05, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Lecce -
Autorizzazione numero 5384 del 21.04.1978 e aut. n. 5901 del 19.05.2001